



COMUNE DI MASSA E COZZILE
(PROVINCIA DI PISTOIA)

ALLEGATO A

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto.

TITOLO II DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

Articolo 2 – Entrata in carica dei consiglieri.
Articolo 3 – Dimissioni dei consiglieri.
Articolo 4 – Decadenza dei consiglieri.
Articolo 5 – Diritto all'esercizio del mandato elettivo.
Articolo 6 – Diritto di informazione e di accesso.
Articolo 7 – Diritto di iniziativa.
Articolo 8 – Proposta di deliberazione.
Articolo 9 – Interrogazioni.
Articolo 10 – Interpellanze.
Articolo 11 – Mozioni.
Articolo 12 – Ordini del giorno.
Articolo 13 – Diritto di convocazione del Consiglio Comunale.
Articolo 14 – Doveri di partecipazione alle sedute.
Articolo 15 – Comportamento dei consiglieri durante le sedute.
Articolo 16 – Astensione facoltativa e obbligatoria.
Articolo 17 – Indennità di presenza e rimborso spese.
Articolo 18 – Assicurazione e patrocinio legale.

TITOLO III I GRUPPI CONSILIARI

Articolo 19 – Costituzione.
Articolo 20 – Denominazione.
Articolo 21 – Funzionamento.
Articolo 22 – Capigruppo.

TITOLO IV CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Articolo 23 – Composizione.
Articolo 24 – Attribuzioni.
Articolo 25 – Convocazione.

TITOLO V LE COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 26 – Costituzione e composizione.
Articolo 27 – Presidenza e convocazione delle commissioni.
Articolo 28 – Funzionamento delle commissioni.
Articolo 29 – Funzioni delle commissioni.
Articolo 30 – Pubblicità delle sedute delle commissioni.
Articolo 31 – Audizione delle commissioni consiliari.

- Articolo 32 – Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia.
Articolo 33 – Commissioni speciali di studio.
Articolo 34 – Commissioni speciali di indagine.

TITOLO VI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Articolo 35 – Prima seduta del Consiglio.
Articolo 36 – Convalida degli eletti.
Articolo 37 – Adempimenti della prima seduta.
Articolo 38 – Il Presidente del Consiglio.
Articolo 39 – Attribuzioni del Presidente.
Articolo 40 – Dimissioni o revoca del Presidente.
Articolo 41 – Convocazione del Consiglio Comunale.
Articolo 42 – Modalità e termini per la consegna degli avvisi di convocazione.
Articolo 43 – Contenuto degli avvisi di convocazione.
Articolo 44 – Elenco degli argomenti da trattare.
Articolo 45 – Numero legale per la validità delle sedute.
Articolo 46 – Seduta deserta.
Articolo 47 – Seconda convocazione.
Articolo 48 – iniziativa e deposito dei documenti.
Articolo 49 – Numero legale per la validità delle deliberazioni.
Articolo 50 – Apertura della seduta.
Articolo 51 – Aggiornamento della seduta.
Articolo 52 – Norme generali sulla discussione.
Articolo 53 – Regole per la discussione delle proposte.
Articolo 54 – Disciplina degli interventi.
Articolo 55 – Questione pregiudiziale e sospensiva.
Articolo 56 – Presentazione degli emendamenti.
Articolo 57 – Discussione degli emendamenti.
Articolo 58 – Fatto personale.
Articolo 59 – Mozione d'ordine.
Articolo 60 – Chiusura della discussione.
Articolo 61 – Dichiarazioni di voto.
Articolo 62 – Interrogazioni ed interpellanze.
Articolo 63 – Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno.
Articolo 64 – Ordine delle votazioni.
Articolo 65 – Votazione palese.
Articolo 66 – Votazione segreta.
Articolo 67 – Voto limitato.
Articolo 68 – Calcolo della maggioranza.
Articolo 69 – Proclamazione dell'esito delle votazioni.
Articolo 70 – Irregolarità nella votazione.
Articolo 71 – Parità di voti.
Articolo 72 – Contenuto del verbale .
Articolo 73 – Approvazione dei verbali.
Articolo 74 – Struttura e forma delle deliberazioni consiliari.
Articolo 75 – Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della giunta.
Articolo 76 – Pubblicazione delle deliberazioni.
Articolo 77 – Esecutività delle deliberazioni.
Articolo 78 – Deliberazioni del bilancio e del conto consuntivo.
Articolo 79 – Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni.
Articolo 80 – Mozione di sfiducia.
Articolo 81 – Surrogazione e supplenza dei consiglieri.
Articolo 82 – Comportamento del pubblico.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 83 – Abrogazione di norme.
Articolo 84 – Approvazione del regolamento e successive modifiche.
Articolo 85 – Rinvio.
Articolo 86 – Interpretazione.
Articolo 87 – Calcolo dei quorum.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della legge e dello Statuto, i diritti e le prerogative dei Consiglieri comunali, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze.
2. Per minoranze si intendono i Consiglieri eletti in liste che non aderiscono alle linee programmatiche fondamentali del Comune.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale del Consiglio Comunale.

TITOLO II DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

Art. 2 Entrata in carica dei consiglieri

1. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione di convalida.

Art. 3 Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dei consiglieri dalla carica sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine di presentazione; le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 4 Decadenza dei consiglieri

1. I consiglieri decadono dalla carica qualora, senza un motivo, restino assenti per tre sedute consecutive del Consiglio o a sei sedute durante l'anno solare.
2. Qualora accerti l'esistenza della condizione sopra indicata relativamente ad un consigliere in carica, il Presidente gli contesta, con lettera raccomandata, la situazione di decadenza assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni.
3. Nel caso che ritenga le giustificazioni prodotte non idonee a far venir meno la decadenza, ovvero qualora non siano state prodotte giustificazioni nel termine assegnato, il Presidente, previo parere non vincolante della Commissione Consiliare Permanente di Garanzia, se istituita, iscrive all'ordine del Consiglio comunale la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere interessato.
4. Il Consiglio delibera la decadenza con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, provvedendo alla immediata surrogazione del consigliere dichiarato decaduto.

Art. 5

Diritto all'esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Per l'esercizio delle funzioni agli stessi spettanti i consiglieri hanno diritto a permessi, aspettative e indennità nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

Art. 6

Diritto di informazione e di accesso

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle eventuali aziende, società, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o controllati tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'esercizio del mandato consiliare.
2. Qualora il consigliere richieda che il responsabile del servizio rilasci le informazioni per scritto, la risposta dovrà pervenire entro cinque giorni dalla formale richiesta.
3. Il diritto di accesso, nella forma di presa visione, riguarda tutti i documenti dell'Amministrazione comunale.
4. L'esercizio del diritto di cui al comma 3 è effettuato dai consiglieri informalmente, tramite richiesta rivolta direttamente agli uffici interessati nel rispetto di eventuali disposizioni organizzative finalizzate al funzionamento degli uffici.
5. I consiglieri hanno altresì diritto, al rilascio di copia degli atti, previa richiesta scritta.
6. La richiesta deve contemperare le esigenze connesse alla realizzazione del diritto di accesso del richiedente con quelle relative al regolare svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente.
7. Il richiedente per non impedire od ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa deve specificatamente indicare i documenti di cui chiede copia.
8. La richiesta, indirizzata al Settore Segreteria generale e per conoscenza al Sindaco e ai responsabili dei settori interessati contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'espletamento del mandato.
9. Il rilascio delle copie avviene entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello della richiesta salvo che la stessa non comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, nel qual caso verranno concordati con il consigliere richiedente tempi e modalità di rilascio diversi.
10. Il soggetto cui è indirizzata la richiesta informa, nel rispetto del termine di cui al comma precedente, il consigliere richiedente dell'eventuale sussistenza di divieti e impedimenti al rilascio delle copie, tramite comunicazione scritta recante l'indicazione espressa dei motivi di diniego.
11. Le copie vengono rilasciate in carta libera, con esenzione dei diritti di segreteria senza alcuna spesa.
12. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Sono altresì tenuti al rispetto dei divieti di legge in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 7

Diritto di iniziativa

1. Ciascun consigliere ha diritto di iniziativa nelle materie e nel rispetto delle attribuzioni che la legge o lo statuto riservano al Consiglio Comunale.
2. Il diritto di iniziativa è esercitato mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti a proposte già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, nonché di interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno.

Art. 8

Proposta di deliberazione

1. La proposta di deliberazione, redatta per scritto e accompagnata da una relazione illustrativa, deve essere sottoscritta dal consigliere proponente ed inviata al Presidente del Consiglio Comunale che può rifiutare, con provvedimento motivato, l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio delle proposte redatte in forma palesemente sconveniente o aventi oggetto illecito, impossibile o non di evidente competenza consiliare.
2. Il Presidente, verificata la ricevibilità della proposta, provvede ad inviarla, tramite il Settore Segreteria Generale, ai Responsabili di Settore competenti per l'espressione dei pareri necessari da comunicare al proponente entro il termine massimo di dieci giorni.

Art. 9

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per ottenere informazioni sulla attività dell'amministrazione, per sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia pervenuta o sia esatta, se si intendono comunicare al Consiglio determinati atti o documenti, se si siano presi o si stiano per prendere provvedimenti su questioni determinate.
2. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta, ed in tal caso il Sindaco è tenuto a rispondere entro i trenta giorni successivi alla presentazione; negli altri casi verrà trattata nel primo Consiglio utile.

Art. 10

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, ovvero per conoscere gli intendimenti del Sindaco stesso o della Giunta o se, come e quando si voglia provvedere in merito a particolari situazioni che interessino, direttamente o indirettamente, il comune.
2. Il consigliere, nel presentare un'interpellanza, può chiedere che venga data risposta scritta, ed in tal caso il Sindaco è tenuto a rispondere entro i trenta giorni successivi alla presentazione; negli altri casi verrà trattata nel primo Consiglio utile

Art. 11

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, volto ad impegnare secondo un certo orientamento l'attività della amministrazione comunale in ordine ad un argomento determinato, oppure in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atti del Sindaco o della Giunta, ovvero a promuovere una deliberazione del Consiglio o della Giunta su un particolare argomento o ad esprimere un giudizio sulla attività della amministrazione.

Art. 12

Ordini del giorno

1. Il Sindaco, la Giunta ovvero uno o più Consiglieri possono presentare un ordine del giorno, consistente in un documento scritto di carattere politico, con il quale il Consiglio Comunale esprime il proprio orientamento in ordine ad un problema o argomento determinato.

Art. 13

Diritto di convocazione del Consiglio Comunale

1. La richiesta di convocazione del Consiglio, sottoscritta da un quinto dei consiglieri assegnati, deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio e recare l'indicazione specifica degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno con la relativa proposta di provvedimento da adottare.
2. Il Presidente verifica l'ammissibilità della richiesta rifiutando, con proprio provvedimento motivato, l'iscrizione della stessa all'ordine del giorno in caso di inammissibilità per violazione palese di legge o che presenti carattere emulativo o ripetitivo.
3. Qualora sorgano contestazioni in ordine alla decisione del Presidente, i consiglieri interessati possono chiedere che la questione sia rimessa al Consiglio per la decisione definitiva che dovrà essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Qualora la richiesta di convocazione sia giudicata ammissibile, il Presidente iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio e lo riunisce nel termine di venti giorni decorrenti dall'acquisizione della richiesta stessa al Protocollo dell'Ente o dalla decisione consiliare.

Art. 14

Dovere di partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio Comunale.
2. La comunicazione relativa ad eventuali assenze motivate deve essere inviata preventivamente, o entro 24 ore dalla conclusione della seduta, al Presidente del Consiglio, o comunicata anche verbalmente tramite un consigliere durante la seduta stessa.

Art. 15

Comportamento dei consiglieri durante le sedute

1. I consiglieri occupano i posti loro assegnati e devono tenere un comportamento rispettoso dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente. In Particolare espongono i loro interventi preferibilmente in piedi e rivolti al Presidente evitando discussioni e dialoghi con i colleghi.
2. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo comportamento, la discussione o l'ordine della seduta, il Presidente ha l'obbligo di richiamarlo.
3. Il Consigliere che sia stato richiamato, ove intenda dare spiegazioni del suo comportamento o delle sue parole, può chiedere la parola che gli verrà concessa immediatamente o alla fine della seduta secondo il giudizio insindacabile del Presidente.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, ovvero indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può provvedere a deplorazione.
5. Il Consigliere colpito dal provvedimento di cui al comma precedente può appellarsi al Consiglio il quale, ascoltate le spiegazioni fornite dal Consigliere, deciderà se accoglierle o confermare il provvedimento.
6. Se il Consigliere persiste ulteriormente nel proprio atteggiamento, oppure offende il prestigio dell'Assemblea, il Presidente ha il dovere di sospendere temporaneamente o definitivamente la seduta consiliare.
7. Quando la eventuale sospensione definitiva della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti urgenti o di immediata scadenza, il Presidente può proporre l'espulsione del Consigliere dall'aula.
8. Sulla proposta di espulsione il Consiglio Comunale, sentite le giustificazioni del Consigliere, decide per alzata di mano con la maggioranza dei due terzi dei presenti comprendendo tra i presenti e votanti anche il Consigliere interessato. Qualora la decisione consiliare sia quella di espulsione del Consigliere il Presidente lo invita a lasciare l'aula anche con l'ausilio della forza pubblica.

Art. 16

Astensione facoltativa e obbligatoria

1. I consiglieri hanno facoltà di astenersi nel voto e la esercitano facendone espressa dichiarazione; sono considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione né dichiarano di astenersi.
2. I consiglieri astenuti di cui al precedente comma 1 concorrono alla formazione del numero legale occorrente per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.
3. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interessi di loro parenti o affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
4. Il divieto di cui al comma 3 comporta per i consiglieri interessati anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari; detti consiglieri non vengono computati al fine della formazione del numero legale.
5. L'obbligo dell'astensione non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere, del coniuge o di parenti o affini sino al quarto grado.
6. Se il Consigliere Comunale si allontana definitivamente dall'aula deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario Comunale.

Art.17

Indennità di presenza e rimborso spese

1. Ai consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio, alle commissioni obbligatorie e a quelle per le quali la sua corresponsione sia stata appositamente prevista all'atto della Costituzione.

2. I consiglieri formalmente autorizzati dal Presidente del Consiglio a recarsi, in ragione del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute; tale norma si applica anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni tra gli enti locali aventi rilevanza nazionale.

Art.18

Assicurazione e patrocinio legale

1. Il Comune assicura i consiglieri contro i rischi derivanti dall'espletamento del mandato in ordine agli infortuni ed alla responsabilità civile verso i terzi .
2. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento giurisdizionale civile, penale o contabile nei confronti di uno o più consiglieri per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del mandato il Comune, a meno di decisione contraria degli interessati assume a proprio carico, purché non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, in ogni grado del giudizio, salva la ripetizione della somma anticipata in caso di condanna con sentenza definitiva

TITOLO III I GRUPPI CONSILIARI

Art. 19

Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del gruppo a cui intende appartenere.
3. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione e non intendano costituire un gruppo autonomo, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo.
4. Quando i componenti di un gruppo costituito nel corso del mandato amministrativo si riducano ad un numero inferiore a due il gruppo è considerato automaticamente sciolto e i consiglieri che ne facevano parte, e che non abbiano aderito entro tre giorni dallo scioglimento ad un altro gruppo, vengono iscritti al gruppo misto.
5. Il candidato a Sindaco può costituire gruppo autonomo anche qualora rimanga l'unico componente nel corso del mandato.
6. L'eventuale diverse componenti del gruppo misto possono far seguire a tale definizione una specificazione politica.
7. Della costituzione di nuovi gruppi deve essere data comunicazione per scritto al Presidente del Consiglio da parte dei consiglieri interessati.

Art. 20

Denominazione

1. I gruppi consiliari possono cambiare denominazione dandone formale comunicazione al Presidente del Consiglio.
2. Qualora emerga una questione in merito alla denominazione dei gruppi, la stessa viene decisa dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, con provvedimento motivato.

Art. 21

Funzionamento

1. Per l'esplicazione delle loro funzioni, ai gruppi consiliari è assicurata la disponibilità di risorse e attrezzature, in relazione alla loro consistenza numerica.
2. I provvedimenti relativi alla utilizzazione delle sedi, dei servizi, delle attrezzature e delle risorse da parte dei gruppi sono disposti dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei Capigruppo.

Art. 22

Capigruppo

1. I singoli gruppi devono comunicare per scritto al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. In mancanza di comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.
2. Le variazioni della persona del Capogruppo in corso di mandato, devono essere segnalate per scritto al Presidente del Consiglio che ne cura la comunicazione al primo Consiglio.
3. In caso di assenza o impedimento i capigruppo hanno la facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a sostituirli.

TITOLO IV CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 23 Composizione

1. La Conferenza dei capigruppo è composta e presieduta dal Presidente del Consiglio e dai capigruppo consiliari.
2. Il Sindaco, o suo delegato, può sempre partecipare alla Conferenza dei Capigruppo.
3. E' facoltà del Presidente, su richiesta della Conferenza, invitare a partecipare ai lavori della Conferenza gli Assessori nonché rappresentanti di Comitati, Enti, ecc..
4. Possono inoltre essere sentiti i Responsabili dei Settori competenti per materia nonché altri soggetti eventualmente interessati alla questione trattata che ne facciano richiesta.

Art. 24 Attribuzioni

1. La conferenza dei capigruppo svolge attività di collaborazione con il Presidente del Consiglio alla programmazione dei lavori del Consiglio assicurandone il corretto funzionamento.
2. A tal fine è convocata per fissare il calendario delle sedute del Consiglio e per l'illustrazione degli argomenti principali che dovranno essere trattati.

Art. 25 Convocazione

1. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio.
2. Le convocazioni per le riunioni della Conferenza sono inviate dal Presidente, sentiti i capigruppo, con almeno 48 ore di anticipo salvo casi di particolare urgenza. Il Presidente del Consiglio può inoltre riunire la Conferenza in qualsiasi momento della seduta del Consiglio, sospendendo la seduta stessa.

TITOLO V LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 26 Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata, può costituire al suo interno commissioni permanenti o temporanee, stabilendone le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Le commissioni rappresentano con criterio proporzionale il Consiglio medesimo assicurando almeno un rappresentante di ogni gruppo consiliare.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione.

4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad informarne il Presidente della commissione.

Art. 27

Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è convocata dal Presidente del Consiglio, entro 20 giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina, e che la presiede fino all'insediamento del neo Presidente.
3. La commissione elegge inoltre un vicepresidente vicario con la stessa modalità di cui al primo comma.
4. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni componente può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
5. La convocazione è disposta a cura del Presidente, anche su richiesta da parte di 1/3 dei componenti, con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Sindaco e ai capigruppo consiliari, entro lo stesso termine, se non ne fanno parte.
6. La riunione, come sopra richiesta deve avvenire entro venti giorni dalla data in cui la richiesta stessa perviene al protocollo del Comune.

Art. 28

Funzionamento delle commissioni

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno due componenti.
2. Il Sindaco, i membri della Giunta e i capigruppo consiliari possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno alle riunioni di tutte le commissioni.
3. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale, a disposizione dei membri della commissione all'atto della convocazione.
4. Dei lavori della Commissione viene redatto verbale sommario a cura di un componente della Commissione stessa individuato dal Presidente della Commissione, fatte salve altre disposizioni specifiche che il Consiglio Comunale vorrà, di volta in volta, dettare all'atto della costituzione della commissione stessa.

Art. 29

Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio riguardanti le materia loro assegnate in fase di costituzione o se alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio. Possono proporre emendamenti.
2. Le commissioni hanno funzioni di approfondimento ed il Consiglio può deliberare anche in assenza del loro parere.

Art. 30

Pubblicità delle sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.
2. Le sedute delle Commissioni si tengono di norma presso i locali comunali.

Art. 31

Audizione delle commissioni consiliari

1. Le commissioni, su proposta della maggioranza dei componenti, hanno facoltà di chiedere l'intervento, alle proprie riunioni e per problematiche specifiche, dei competenti funzionari degli uffici dell'amministrazione, nonché di amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dal comune.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 le commissioni possono inoltre consultare le rappresentanze della società civile e rappresentanti di enti e Associazioni il cui contributo sia ritenuto utile.

Art. 32

Commissione Consiliare Permanente di Controllo e Garanzia

1. La presidenza della Commissione Consiliare Permanente di Controllo e Garanzia, ove costituita, è riservata ai consiglieri di opposizione che a tal fine comunicano al Consiglio, nella seduta in cui si procede alla nomina della Commissione, il nominativo dell'eventuale consigliere dagli stessi designato.
2. A detta Commissione, costituita ai sensi del precedente articolo 26 nell'ambito delle commissioni consiliari, sono attribuite le seguenti materie:
 - parere in ordine alle proposte di decadenza dei consiglieri, ai sensi degli articoli 4 e 14 del presente regolamento;
 - questioni inerenti lo *status* dei consiglieri e l'esercizio dei diritti agli stessi spettanti;
 - problemi concernenti le prerogative ed il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - ogni altro argomento che il Consiglio ritenga di assegnare all'esame di detta Commissione.
3. Gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente, anche su proposta dei componenti della commissione; le eventuali richieste di controllo debbono indicare specificatamente quali profili dell'attività dell'Amministrazione siano da approfondire.
4. Conclusa la trattazione, la Commissione approva un documento; sono ammessi documenti di minoranza, che sono allegati al documento approvato.
5. La Commissione decide quali documenti siano da trasmettere al Presidente del Consiglio, unitamente al documento conclusivo di cui al comma precedente, per la discussione in aula.
6. Per favorire l'attività della Commissione, alla medesima sono trasmesse, da parte dei competenti uffici, la relazione annuale del difensore civico e le relazioni del revisore dei conti sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo.
7. Per il funzionamento della Commissione si osservano le disposizioni previste per le restanti commissioni consiliari permanenti in quanto applicabili, salvo diversa previsione dello Statuto o del presente regolamento.

Art. 33

Commissioni speciali di studio

1. Allo scopo di effettuare un esame specifico e approfondito su questioni particolari che comunque interessano il comune, il Consiglio Comunale può istituire commissioni speciali di studio e approfondimento, secondo i criteri stabiliti per le commissioni permanenti.
2. Nella relativa deliberazione di costituzione deve essere previsto:
 - a) il numero dei componenti;

- b) lo specifico argomento il cui esame è demandato alla commissione;
 - c) il tempo a disposizione della commissione per tale trattazione;
 - d) lo scioglimento della commissione dopo l'avvenuta presentazione della relazione conclusiva.
3. Per quanto riguarda la nomina del Presidente e del vicario valgono le norme stabilite per le commissioni permanenti, così come per le convocazioni e il funzionamento.
 4. Le sedute delle commissioni speciali di studio non sono pubbliche.

Art. 34

Commissioni speciali di indagine

1. Qualora ne ravvisi la necessità il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, secondo i criteri stabiliti precedentemente, commissioni speciali di indagine sull'attività della amministrazione comunale o degli enti e aziende dipendenti dal comune.
2. Nella relativa deliberazione di costituzione, deve essere specificato:
 - a) la composizione della commissione;
 - b) lo specifico argomento il cui esame è demandato alla commissione;
 - c) il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio;
 - d) lo scioglimento di diritto della commissione dopo la avvenuta presentazione della relazione conclusiva.
3. La presidenza delle commissioni di cui al presente articolo è riservata ai consiglieri di opposizione, che a tal fine comunicano al Presidente del Consiglio il nominativo del consigliere dagli stessi eventualmente designato; per quanto riguarda il funzionamento si osservano le disposizioni previste per le commissioni consiliari permanenti in quanto applicabili;
4. Le sedute delle commissioni speciali di indagine non sono pubbliche.
5. I componenti di detta Commissione sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio e di tutte le norme a tutela privacy.

TITOLO VI

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 35

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi, sotto la presidenza dello stesso, entro dieci giorni dalla convocazione.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e viene contestualmente comunicato al Prefetto.

Art. 36

Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti, e dichiarare la loro ineleggibilità od incompatibilità qualora sussista una delle cause previste dalla legge.
2. Il Consiglio provvede alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme delle leggi vigenti.

3. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è rinviato ad una successiva riunione che costituisce aggiornamento della prima.
4. Alla prima seduta i consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo, e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.
5. Nella stessa seduta, il Consiglio prende atto delle rinunzie eventualmente presentate dai candidati proclamati eletti, e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti; questi, se presenti in aula, vengono subito ammessi a partecipare ai lavori consiliari.
6. La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 37

Adempimenti della prima seduta

1. Subito dopo la convalida degli eletti, nella stessa riunione, o in una riunione aggiornata della medesima seduta, la seduta prosegue con il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei componenti della giunta.
2. Nella prima seduta il Consiglio provvede inoltre alla nomina dei componenti della Commissione Elettorale Comunale ai sensi di legge;

Art. 38

Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è il Sindaco che rappresenta il Consiglio medesimo e assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento.
2. Il Consiglio Comunale può anche deliberare che il Presidente sia un consigliere diverso dal Sindaco, eleggendolo a maggioranza assoluta dei suoi componenti; la votazione ha luogo in forma palese.
3. Se alla prima votazione nessuno dei consiglieri ha ottenuto la maggioranza assoluta di cui al precedente comma, si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione. E' eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.
4. Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale, salvo i casi previsti dal successivo articolo 40.
5. In caso di assenza, anche temporanea, impedimento o dimissioni volontarie del Presidente, la presidenza è assunta dal Consigliere anziano individuato a norma dell'art. 40, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Art. 39

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale, garantisce l'ammissibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento; nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri;
2. Il Presidente promuove e cura i rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco, la Giunta, le Commissioni consiliari, il Revisore dei conti, il Difensore Civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.
3. Il Presidente garantisce la corretta comunicazione delle attività del Consiglio, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4. Il Presidente assegna alle commissioni, a seconda delle competenze, le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio eventualmente disponendo, su richiesta dei Presidenti o per motivi d'urgenza, sedute congiunte.
5. In particolare il Presidente:
 - a) decide, sentita la conferenza dei Capigruppo, le riunioni del Consiglio fuori della sede istituzionale;

- b) dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
- c) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
- d) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
- e) mantiene l'ordine nella sala consiliare disponendo sull'utilizzazione del personale di Polizia Municipale ivi assegnato;
- f) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento, e può sospendere i lavori facendone prendere nota nel verbale.

Art. 40

Dimissioni o revoca del Presidente

1. Il Presidente, qualora non sia il Sindaco, cessa dalla carica per dimissioni volontarie o per revoca
2. La proposta di revoca deve essere motivata e presentata al Consiglio Comunale da almeno due quinti dei consiglieri in carica.
3. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione con votazione palese espressa dalla maggioranza dei consiglieri.
4. Il Consiglio è convocato entro dieci giorni per la elezione del nuovo Presidente; alla convocazione provvede il Sindaco.

Art. 41

Convocazione del Consiglio Comunale

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente cui compete pure la determinazione della data e dell'ordine del giorno, mediante avvisi scritti.
2. L'avviso di convocazione deve essere consegnato al Consigliere Comunale a mezzo del Messo Comunale o un dipendente comunale o tramite posta elettronica certificata in quanto applicabile, e viene inviato al Prefetto e al Revisore dei Conti.
3. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell'Albo Pretorio il giorno precedente a quello stabilito per la seduta; della data delle adunanze consiliari viene data informazione alla cittadinanza anche mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.

Art. 42

Modalità e termini per la consegna degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere e, qualora il consigliere sia assente, la consegna è valida purché sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata.
2. Qualora il consigliere abbia la residenza in altro comune, deve eleggere domicilio nel comune di Massa e Cozzile ed indicare la o le persone alle quali vanno recapitati gli avvisi.
3. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti il Consiglio:
 - a) almeno cinque giorni prima dell'adunanza;
 - b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, quando il Consiglio è convocato in via d'urgenza.
4. Nei termini di cui al comma precedente sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

5. La eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere partecipa all'adunanza del Consiglio Comunale alla quale era stato invitato.

Art. 43

Contenuto degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione o delle convocazioni nel caso siano programmate più sedute, nonché se trattasi di prima o seconda convocazione;
 - b) la specificazione del tipo di seduta, cioè se trattasi di riunione ordinaria, ovvero di convocazione urgente;
 - c) l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno);
 - d) la firma del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci;
 - e) la data dell'avviso;
 - f) l'eventuale indicazione degli affari che debbono essere trattati in seduta segreta.

Art. 44

Elenco degli argomenti da trattare

1. L'elenco degli argomenti da trattare nel corso delle sedute del Consiglio Comunale (ordine del giorno) è stabilito dal Presidente.
2. La formulazione dell'ordine del giorno deve essere chiara, concisa e tale, in ogni caso, da consentire l'esatta comprensione degli argomenti che debbono essere trattati.
3. Il Presidente può integrare l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno purché tali integrazioni siano comunicate ai consiglieri e pubblicate all'Albo Pretorio almeno ventiquattro ore prima del Consiglio.
4. Il Consiglio non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno, salvo il caso in cui alla seduta partecipino tutti i componenti e vi sia unanimità per l'introduzione di nuovi argomenti o la modifica di quelli già inseriti nell'ordine del giorno.
5. Gli argomenti inclusi nell'ordine del giorno possono essere rinviati su proposta del Presidente previa deliberazione a maggioranza semplice dei votanti.

Art. 45

Numero legale per la validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è di norma necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Qualora nel corso della seduta il Presidente accerti, anche su richiesta di un consigliere, la sopravvenuta mancanza del numero legale la seduta viene sospesa sino a quando non sia presente in aula il numero di consiglieri stabilito dal presente articolo; qualora ciò non avvenga entro trenta minuti dalla sospensione, il Presidente chiude la seduta.

Art. 46

Seduta deserta

1. Ove il numero legale non venga raggiunto entro un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione il Presidente dichiara deserta la seduta.

Art. 47

Seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione deve svolgersi, in giorno diverso, per tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta di prima convocazione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Componenti il Consiglio, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono adottate validamente purché intervengano almeno sei componenti del Consiglio.
4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione della maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale, i seguenti atti:
 - la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
 - lo statuto delle aziende speciali;
 - la partecipazione a società di capitali;
 - l'assunzione diretta di pubblici servizi;
 - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - il bilancio di previsione;
 - il programma delle opere pubbliche;
 - il conto consuntivo;
 - i regolamenti;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabilite dal Presidente, previa consultazione della Conferenza dei Capi Gruppo. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità ed i termini previsti dall'art. 41 e 42 del presente Regolamento.
6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa solo ai Componenti il Consiglio che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituita, fu dichiarata deserta.
7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione, ove manchi il numero legale, essa viene dichiarata deserta.

Art. 48

Iniziativa e deposito dei documenti

1. L'iniziativa delle proposte spetta indistintamente al Sindaco, alla giunta comunale, nonché ai singoli consiglieri.
2. Le proposte avanzate debbono comunque rientrare nella competenza del Consiglio ed essere corredate di idonea documentazione, vanno presentate per iscritto al Presidente che, di norma, le inserisce all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile convocata successivamente alla loro presentazione.
3. Le proposte ed i relativi documenti sono depositati presso la Segreteria del Comune, a disposizione dei consiglieri, almeno quattro giorni prima della riunione del Consiglio.

Art. 49

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. I consiglieri che si astengono, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, non si computano dal numero dei votanti.
3. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano di età.
4. Nei casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza, o l'elezione sia prevista con voto limitato, risultano eletti i candidati designati dalla minoranza che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 50

Apertura della seduta

1. Dopo aver accertato la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina gli scrutatori nelle persone di tre consiglieri, di cui almeno uno di minoranza.
2. La seduta inizia con la approvazione dei verbali della seduta precedente; qualora non vi sia accordo sul contenuto del verbale, i consiglieri possono presentare le dichiarazioni di rettifica.
3. Il Presidente può dare, all'inizio della seduta, comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno che riguardino comunque il Consiglio; tali comunicazioni non danno luogo a discussione né a votazione.
4. L'Ordine del Giorno può riservare uno spazio per eventuali comunicazioni del Sindaco. Su tali comunicazioni sono ammesse richieste di precisazione da parte dei capigruppo che possono intervenire per non più di tre minuti alle quali il Sindaco può replicare.
5. Dopo le comunicazioni del Sindaco ogni capogruppo può chiedere di essere iscritto a parlare per fare brevi raccomandazioni su argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno per un massimo di tre minuti.
6. Dopo di che si inizia l'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno seguendo l'ordine con cui gli stessi sono iscritti nell'elenco, salvo diversa decisione del Consiglio.

Art. 51

Aggiornamento della seduta

1. Il Consiglio può deliberare la sospensione della seduta su richiesta dei capigruppo.
2. Ove il Consiglio non abbia per qualsiasi causa ultimato la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta può essere aggiornata ad altra data.
3. L'aggiornamento della seduta viene disposto dal Consiglio, su proposta del Presidente o su richiesta dei consiglieri; di esso è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta, con le modalità previste per la convocazione del Consiglio.
4. Le sedute di prosecuzione, disposte ai sensi del presente articolo, non sono considerate di seconda convocazione.

Art. 52

Norme generali sulla discussione

1. La proposta di deliberazione è introdotta dalla relazione del Presidente o dell'assessore competente per materia ovvero del consigliere proponente.
2. Dopo la relazione, il Presidente apre la discussione concedendo la parola ai consiglieri che richiedono di intervenire.
3. Gli assessori sono tenuti ad essere presenti durante le sedute del Consiglio

4. Il Presidente può autorizzare i dirigenti comunali a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare a fornire illustrazioni e chiarimenti i consulenti e i professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione.
5. Qualora non vi siano richieste di intervento, ovvero al termine della discussione, il Presidente mette in votazione la proposta preceduta dalla dichiarazione di voto.

Art. 53

Regole per la discussione delle proposte

1. La discussione è coordinata dal Presidente il quale concede la parola ai singoli consiglieri secondo l'ordine con cui questa viene richiesta.
2. Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discussioni; può altresì negare la formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari in discussione o alle attribuzioni del Consiglio.
3. Il Presidente può richiamare all'ordine gli oratori che divagano dall'ambito degli argomenti oggetto d'esame.
4. Il Presidente mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.

Art. 54

Disciplina degli interventi

1. Il Relatore illustra l'argomento in discussione per non più di quindici minuti, salvo che non sia diversamente richiesto dal Presidente per brevi precisazioni o chiarimenti; su ciascun argomento possono quindi intervenire i singoli consiglieri per un tempo non superiore a dieci minuti ciascuno. Il Relatore ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti.
2. Quando si tratti di argomenti di particolare importanza, la Conferenza dei Capigruppo può prevedere, all'unanimità, deroghe alla durata degli interventi.
3. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola ai consiglieri già intervenuti nel limite massimo dei tempi previsti dal comma 2 e per dichiarazione di voto; al relatore può essere nuovamente concessa la parola per le conclusioni e brevi chiarimenti che il Presidente consideri utili allo svolgimento della discussione.
4. Il consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni gruppo.
5. Per gli argomenti che riguardino il bilancio di previsione, il conto consuntivo, i piani urbanistici e commerciali e i regolamenti i tempi massimi concessi sono raddoppiati.

Art. 55

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, con cui si propone che un dato argomento non sia discusso per ragioni di legittimità, e la questione sospensiva, con cui si propone il rinvio della discussione o della deliberazione, possono essere proposte da ciascun consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
2. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può cominciare o proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse; su tali questioni, introdotte dal proponente per non più di cinque minuti, può parlare soltanto un oratore per gruppo e per non più di cinque minuti ciascuno.
3. In caso di concorso di più pregiudiziali, il Presidente dà lettura delle richieste eventualmente pervenute e ne dispone l'immediata diffusione in copia per ciascun consigliere, sospendendo brevemente la seduta. Il Consiglio procede comunque ad un'unica discussione con le modalità di cui al comma 2 e quindi a separate

votazioni; il Presidente per l'introduzione sulla questione ha facoltà di concedere la parola, tra i vari proponenti, ad un consigliere di minoranza e ad uno di maggioranza, sulla base delle indicazioni dei vari proponenti.

4. In caso di concorso di più sospensive, si procede ai sensi del comma 3, salvo che per la votazione, che ha luogo con voto unico; se la sospensiva è approvata, l'argomento è rinviato.

Art. 56

Presentazione degli emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dai consiglieri o dalle commissioni consiliari; agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi sub-emendamenti.
2. La presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso l'Ufficio di Segreteria e Affari Generali almeno 48 ore prima della seduta; l'emendamento viene immediatamente trasmesso al Presidente; i sub-emendamenti vengono presentati per iscritto in aula. Il presente comma non si applica alle mozioni e ordini del giorno.
3. Il Presidente, quando ritiene che l'emendamento abbia effetti tecnico-giuridici sostanziali, lo sottopone preventivamente al parere di regolarità tecnica e, se necessario, al parere di regolarità contabile; preliminarmente alla discussione informa il consiglio del parere reso.
4. Il Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti precedentemente approvati.

Art. 57

Discussione degli emendamenti

1. Su tutti gli emendamenti presentati con riferimento ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione; qualora il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.
2. Nessun consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di cinque minuti; esaurita la discussione, il relatore si pronuncia in merito agli emendamenti.
3. I sub-emendamenti e gli emendamenti sono votati prima della proposta cui si riferiscono, e vengono posti in votazione, nell'ordine, prima quelli soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi; il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo ritenga opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.

Art. 58

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve specificarlo, ed il Presidente, ove ritenga fondata la richiesta, concede la parola al richiedente; qualora la richiesta non venga accolta ed il consigliere insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti laici della giunta.
4. Il consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare le proprie dichiarazioni.

Art. 59

Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo alla legge o al regolamento, ovvero il rilievo sul modo e sull'ordine con il quale si procede alla trattazione degli argomenti o alla votazione; la sua trattazione ha precedenza sulle questioni principali e ne fa sospendere la discussione.
2. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente, sentito il parere del segretario; può anche richiedere il voto del Consiglio, dando la parola al proponente e a un oratore contro, per non più di tre minuti ciascuno.

Art. 60

Chiusura della discussione

1. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi sono altri iscritti a parlare.
2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e quindi alla votazione.

Art. 61

Dichiarazioni di voto

1. Dopo che il Presidente ha chiuso la discussione, la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto, ai capigruppo per la durata non superiore a tre minuti.
2. Qualora un consigliere intenda esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal capogruppo ha facoltà di esprimere la propria dichiarazione di voto per non più di due minuti.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento.

Art. 62

Interrogazioni e interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Sindaco per scritto e firmate dai proponenti.
2. Il consigliere che ha presentato l'interrogazione o l'interpellanza ha diritto di illustrarla al Consiglio per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Le risposte alle interrogazioni e alle interpellanze vengono date in Consiglio dal Sindaco, da un assessore o da un consigliere che ne ha curato lo studio; esse non possono avere durata superiore a cinque minuti e non possono dar luogo a replica, se non per dichiarare di essere o non essere soddisfatto e per un tempo massimo di due minuti.
4. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta pubblica nell'ordine cronologico di presentazione garantendo la rotazione tra i vari gruppi consiliari;
5. Nel caso che l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta solo ad uno di loro, di regola al primo firmatario.
6. Le interrogazioni e le interpellanze relative a fatti strettamente connessi fra loro vengono trattate contemporaneamente.
7. Le interrogazioni e le interpellanze riguardanti un particolare argomento, iscritto all'Ordine del Giorno della seduta, sono assorbite dalla discussione della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
8. Trascorsi 30 (trenta) minuti dall'inizio della trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze il Presidente fa concludere la discussione di quella che è in quel momento in esame e rinvia le altre, eventualmente rimaste da trattare, alla fine della seduta dello stesso Consiglio o ad altra successiva.
9. Nelle adunanze urgenti e in quelle in cui vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano strutturale, regolamento urbanistico e le sue varianti, non può essere iscritta all'Ordine del Giorno la trattazione

di interrogazioni o interpellanze.

Art. 63

Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

1. La mozione è illustrata da uno dei firmatari per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Nella discussione possono intervenire i consiglieri per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno, gli assessori e/o il Sindaco; il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i tre minuti.
3. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che vanno illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente art. 56.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
5. Le mozioni sono messe in votazione con le stesse modalità previste per le proposte di deliberazione.
6. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche per la trattazione degli ordini del giorno.
7. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano strutturale, regolamento urbanistico e le sue varianti, non può essere iscritta all'ordine del giorno la trattazione di mozioni ed ordini del giorno.

Art. 64

Ordine delle votazioni

1. La votazione non può avere inizio se manca il numero legale.
2. Per ciascun argomento in ordine al quale il Consiglio è chiamato ad esprimersi con un voto, le votazioni vengono effettuate secondo l'ordine seguente:
 - a) prima le questioni pregiudiziali, comportanti la esclusione della discussione e del voto sull'argomento;
 - b) quindi le questioni sospensive, cioè il rinvio ad altra seduta della trattazione e del voto sull'argomento;
 - c) successivamente gli emendamenti volti a modificare la proposta in discussione mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte;
 - d) infine il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche ed integrazioni conseguenti agli emendamenti precedentemente approvati.

Art. 65

Votazione palese

1. La seduta pubblica con votazione palese è il sistema ordinario.
2. Possono essere adottate in seduta segreta ma con votazione palese, le deliberazioni non concernenti questioni di persone per le quali il Consiglio abbia deciso, con deliberazione motivata, la segretezza della seduta.
3. La votazione palese viene effettuata di norma per alzata di mano; può essere eseguita anche in modi diversi, purché tutti chiaramente manifesti e comunque facilmente verificabili.
1. La votazione palese può essere effettuata anche per appello nominale, decisa dalla maggioranza dei Consiglieri presenti; a tal fine il Presidente chiama in ordine alfabetico i consiglieri presenti, e ciascuno di essi esprime il proprio voto in tale ordine dichiarando se è favorevole o contrario alla proposta, ovvero di astenersi nella votazione.

Art. 66

Votazione segreta

1. Sono adottate in seduta pubblica e con votazione segreta, quando non previsto diversamente dalla legge o dallo Statuto, le deliberazioni relative alle nomine oltre a quelle che, pur riguardando determinate persone, non

implichino apprezzamenti e giudizi sulle qualità personali degli interessati, tali da richiedere riservatezza di discussione.

2. Sono adottate in seduta segreta e con votazione segreta le deliberazioni che coinvolgono questioni concernenti persone, che implichino, cioè, apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulla capacità e, in generale, sulle qualità personali di qualunque cittadino.
3. La votazione segreta è limitata ai casi previsti dalle leggi o su richiesta del singolo consigliere ed approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale. Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede.
4. Il numero delle schede deposte nell'urna deve in ogni caso corrispondere al numero dei votanti.
5. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste debbono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno scrutatore e dal segretario.
6. La circostanza dell'effettuazione della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dal verbale e non preclude ai consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

Art. 67

Voto limitato

1. Qualora il Consiglio Comunale debba procedere alla nomina di componenti di commissioni o comitati ovvero di propri rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni e debba essere obbligatoriamente garantita la rappresentanza delle minoranze, si segue il sistema del voto limitato.
2. A tal fine, salvo che la legge o lo Statuto non dispongano diversamente, il voto è reso con espressione limitata dalla maggioranza e dalla minoranza ciascuno per il numero dei propri rappresentanti; risultano eletti i candidati, designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 68

Calcolo della maggioranza

1. Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate con la maggioranza assoluta dei votanti, e cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti.
2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è costituita dal numero che, raddoppiato, dà il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
3. Qualora la votazione avvenga in forma palese, coloro che si astengono nella votazione si computano nel numero dei consiglieri necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Nei casi in cui la votazione venga effettuata a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti per cui il consigliere che intenda astenersi non può limitarsi a votare scheda bianca ma deve esplicitamente dichiarare, prima del voto, la propria astensione o comunque non riporre la propria scheda nell'urna.
5. Sono fatte salve le norme di legge o dello Statuto che per la validità delle deliberazioni prescrivono una maggioranza qualificata.

Art. 69

Proclamazione dell'esito delle votazioni

1. terminate le operazioni di voto il Presidente ne accerta l'esito e lo proclama con le formule "Il Consiglio Comunale approva" ovvero "Il Consiglio Comunale non approva".
2. In caso di votazione segreta il Presidente e gli scrutatori, con l'assistenza del Segretario, esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio in caso di contestazione.

Art. 70

Irregolarità nella votazione

1. Qualora si verificano irregolarità nella votazione il Presidente può, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori ed il segretario, annullare la votazione e disporre la immediata ripetizione; in tal caso vengono ammessi alla nuova votazione esclusivamente i consiglieri che avevano preso parte a quella annullata.

Art. 71

Parità di voti

1. Qualora una proposta riporti lo stesso numero di voti favorevoli e di voti contrari, la relativa votazione è inefficace e la proposta non può essere rimessa in votazione nella medesima seduta.

Art. 72

Contenuto del verbale

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio Comunale.
2. Il verbale è curato dal Segretario Comunale ed è sottoscritto dallo stesso e dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio.
3. Il verbale costituisce la fedele sintesi dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali della discussione, il numero dei presenti, dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Il verbale può essere anche redatto per trascrizione dai nastri di registrazione o anche attraverso stenotipia diretta durante i lavori del Consiglio stesso. In questo caso il testo del verbale è quello che risulta fedelmente dalla trascrizione dei nastri o della stenotipia.

Art. 73

Approvazione dei verbali

1. I verbali delle sedute precedenti vengono inviati ai consiglieri tramite PEC almeno tre giorni prima dell'adunanza in cui vengono sottoposti ad approvazione.
2. Il processo verbale di una precedente seduta si intende approvato se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica prima dello svolgimento dell'ordine del giorno. Le osservazioni e le proposte di rettifica possono pervenire il giorno prima della seduta per iscritto al Presidente del Consiglio.
3. In relazione alla natura e alla complessità delle osservazioni e delle richieste di rettifica presentate, il Presidente le sottopone al voto del Consiglio nella stessa seduta ovvero rinvia l'approvazione del verbale alla seduta successiva.
4. Qualora, sulla base delle osservazioni e delle proposte di rettifica, si proceda a votazione sui verbali, questa ha luogo senza discussione.
5. Ogni proposta di rettifica sottoposta a votazione è inserita a verbale nella seduta in corso; il Segretario cura che sia eseguita apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.
6. Il processo verbale è curato dal Segretario Generale ed è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente del Consiglio.

Art. 74

Struttura e forma delle deliberazioni consiliari

1. Ad ogni deliberazione viene assegnato un numero d'ordine progressivo per anno, e vengono indicati i consiglieri partecipanti alla votazione e l'esito della stessa con indicazione nominativa dei consiglieri astenuti.
2. Le deliberazioni votate ed approvate ed i relativi allegati vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 75

Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della giunta

1. Il Consiglio ratifica le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio approvate dalla giunta ai sensi dell'art. 42, comma 4, del T.U.E.L., entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione.
2. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, può approvare i provvedimenti che si rendono necessari nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Art. 76

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L., le deliberazioni consiliari sono pubblicate a cura della Segreteria Generale, mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge o di regolamento comunale.

Art. 77

Esecutività delle deliberazioni

1. La esecutività delle deliberazioni consiliari è disciplinata dalle vigenti disposizioni della legge statale e regionale e quindi diventa esecutiva decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.
2. In caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. I regolamenti entrano in vigore con l'acquisizione della esecutività del provvedimento di approvazione e dopo la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito del Comune per giorni quindici.

Art. 78

Deliberazioni del bilancio e del conto consuntivo

1. Alle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo si applicano le disposizioni speciali di cui agli artt. 174 e 227 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 79

Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni

1. Il Consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, dispone l'annullamento di proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.
2. Il Consiglio può altresì revocare le proprie deliberazioni che riconosca inopportune, in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui dispone la revoca.
3. Il Consiglio può inoltre modificare le proprie deliberazioni.
4. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni debbono recare l'espressa indicazione degli atti annullati, revocati o modificati; il Segretario Generale appone su tali ultime deliberazioni apposita annotazione recante gli estremi dell'atto che ha disposto l'annullamento, la revoca o la modifica.

Art. 80

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia prevista dall'art. 52 del T.U.E.L. deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e va presentata all'ufficio di Segreteria e Affari Generali del Comune, che la trasmette immediatamente al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente, qualora la mozione non sia conforme alle prescrizioni di legge, la dichiara irricevibile con atto motivato da comunicarsi al primo dei firmatari; ove ricevibile, ne trasmette subito copia a tutti i consiglieri ed al Prefetto e provvede alla convocazione del Consiglio Comunale.
3. La seduta consiliare per la trattazione della mozione di sfiducia deve tenersi non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; in tale seduta il Consiglio non può trattare altri argomenti, salvo i casi di eccezionale urgenza e gravità, che vanno trattati per primi.
4. Se la mozione viene approvata, con votazione effettuata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il Sindaco e la giunta cessano dalla carica e si procede allo scioglimento del Consiglio ai sensi di legge.
5. Il Segretario Generale informa il Prefetto della avvenuta approvazione della mozione di sfiducia.

Art. 81

Surrogazione e supplenza dei consiglieri

1. Qualora durante il quinquennio un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, il Consiglio Comunale provvede ad attribuirlo al candidato che nella medesima lista del consigliere cessato dalla carica segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. La deliberazione di convalida di cui al comma 1 è dichiarata immediatamente eseguibile ed il consigliere subentrante, se presente in aula, viene subito ammesso a partecipare ai lavori consiliari.
3. Ove la vacanza del seggio sia stata determinata dalle dimissioni di un consigliere, la seduta consiliare per la relativa surrogazione deve tenersi entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse.
4. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il Consiglio debba provvedere, a norma dell'art. 45, comma 2, del T.U.E.L., alla temporanea sostituzione di un consigliere sospeso dalla carica.

Art. 82

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale deve tenere un comportamento corretto e civile, astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere il Consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.
3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del comma 1; qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.
4. La forza pubblica non può intervenire se non autorizzata dal Presidente .

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 83

Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni precedenti in materia.

Art. 84

Approvazione del regolamento e successive modifiche

1. A norma dell'art. 38, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il presente regolamento è approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
2. Con la stessa maggioranza di cui al comma 1 il Consiglio approva le modifiche alle disposizioni del regolamento medesimo ovvero un nuovo regolamento sostitutivo.

Art. 85

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, allo Statuto comunale nonché alle restanti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 86

Interpretazione

1. Le questioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento sono presentate per scritto al Presidente che decide acquisito il parere del Segretario Generale e sentita la conferenza dei capigruppo.
2. Della decisione viene data comunicazione ai capigruppo nel termine di 10 giorni dal ricevimento della questione.
3. Le questioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento che debbano essere applicate per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte per scritto al Presidente e depositate al tavolo della Presidenza del Consiglio.
4. Egli sospende la seduta per esaminare e decidere la questione.
5. Le decisioni del Presidente sulla interpretazione delle norme del presente regolamento sono comunicate al Consiglio Comunale e da questi osservate in attesa, se necessario, delle opportune modifiche regolamentari.
6. Qualora un Capogruppo consiliare non sia d'accordo con la interpretazione della Presidenza, di cui ai commi precedenti, l'interpretazione è posta all'esame del Consiglio Comunale che la vota.

Art. 87

Calcolo dei quorum

1. Ai fini del presente provvedimento, quando è previsto un quorum rappresentato da un numero non intero o da una percentuale, l'eventuale arrotondamento è determinato per eccesso all'unità superiore.